

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIER PAOLO CENTO

La seduta comincia alle 14.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Mazzocchi è sostituito dal deputato Benedetti Valentini.

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: Modifiche al codice di procedura civile (538, 672, 1508, 2092, 2229, 2302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: « Modifiche al codice di procedura civile ».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno e le proposte di legge sopra citate adottando un testo unificato, successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti (*vedi allegato*). La Commissione ne ha successivamente richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 14 maggio. Ricordo, inoltre, che sul citato testo unificato le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Preannunzio, innanzitutto, che proporrò di adottare come testo base il testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente.

Abbiamo discusso a lungo di questa cosiddetta miniriforma, molto attesa dagli ambienti giudiziari, che certamente sarà uno strumento utile per affrontare alcune problematiche concernenti le lungaggini del processo civile. Nel formulare il testo base si è tenuto ampiamente conto di tutte le proposte abbinate, tralasciando tuttavia — come richiesto dal Governo, in considerazione del fatto che sarà probabilmente presentato, tra qualche tempo, un disegno di legge in materia — il giudizio di Cassazione. Non abbiamo dato un giudizio nel merito, ma sui tempi, sull'opportunità, in presenza di una specifica richiesta del Governo di soprassedere sul punto al fine di evitare di porre in essere una riforma che potesse risultare inconciliabile o incompatibile con quella che erediterà i lavori della cosiddetta commissione Vaccarella. Solo su tale punto siamo stati assenti; non abbiamo voluto — scientemente — porre rimedio.

Quanto al merito della riforma in esame, nel complesso si tratta di uno strumento che, al primo impatto, accresce la competenza del giudice di pace.

Devo dire che, a fronte di rilevanti modifiche nel metodo di reclutamento dei giudici di pace ed anche sotto il profilo dei controlli (una sorta di certificazione della qualità del lavoro), sono passato da una posizione molto critica rispetto alla magistratura onoraria ad una più possibilista.

Oggi dobbiamo dire — e mi dispiace farlo, ma è la verità — che l'unico giudizio che riesce ancora ad essere dato in un

tempo ragionevole rispetto al momento in cui nasce la controversia è proprio quello del giudice di pace, che riesce a completarsi nel giro di 10-12 mesi. Eppure, oggi, il giudice di pace ha una competenza di molto superiore a quella del vecchio pretore. Ciò sta a significare che si è riscontrato un significativo miglioramento in quanto è migliorata — ed anche di molto — la qualità dei giudici di pace, pur sussistendo dei contesti di sofferenza che meritano attenzione. Però, si tratta di casi abbastanza localizzati e limitati. Per cui, il giudizio critico inerente tali situazioni non incide sulla positività dell'istituzione e, quindi, credo che dovremmo impegnarci — quanto prima — nel migliorare ancora il livello qualitativo di uno strumento che ormai fa parte del nostro ordinamento. Se, per contro, oggi dovessimo invertire la tendenza, ci troveremmo non a migliorare ma — sicuramente — a peggiorare di molto la situazione della giustizia civile.

Nel complesso, questa riforma a cosa mira? A dare, così come veniva domandato dall'Associazione nazionale magistrati — richiesta da me assolutamente condivisa —, una titolarità di regia al giudice della causa. Quindi, non processo ingessato, stabilito a priori, nei modi e nei termini uguali per tutti; non processo che sia completamente delegato al magistrato che lo deve decidere, bensì *iter* e percorsi diversi, secondo le difficoltà e l'impegno che le singole questioni possono presentare. Quindi, dei termini più stringenti. Vi è una serie di norme che dovrebbe scoraggiare la litigiosità finalizzata a perdere tempo, a rinviare *sine die* l'adempimento di un'obbligazione; viene ridisegnata la lite temeraria e la possibilità per il giudice non soltanto di condannare la parte perdente alle spese, ma anche — quando, all'esito del processo, il giudice stesso si dovesse convincere che l'azione (o la resistenza in giudizio) è stata temeraria, cioè soltanto pretestuosa — di erogare una sorta di sanzione, pari a tre volte la somma stabilita per il pagamento delle spese.

È stato ridisegnato anche il procedimento esecutivo, la possibilità di intervenire nel processo di esecuzione per i

creditori muniti del titolo esecutivo, la possibilità di stabilire dei tempi certi nella valutazione del bene e nella limitazione dello stesso, la possibilità di estendere il pignoramento ove i beni sottoposti ad esecuzione non fossero sufficienti a soddisfare il creditore procedente o i creditori intervenuti.

Si è posto, poi, anche qualche correttivo ai procedimenti cautelari, che non hanno più necessariamente due fasi: quella cautelare e quella di merito, ma che fanno esplicitare gli effetti del provvedimento dato in via cautelare anche nel merito, qualora il soggetto soccombente — o chi ne ha interesse — non dovesse agire nel merito.

Ci sono, dunque, una serie di norme che aspettano la prova del fuoco, cioè quella dell'effettiva applicazione nel processo civile ma che — sulla base dell'unanime valutazione espressa da tutte le associazioni delle categorie audite, sia formalmente che per iscritto (sono arrivate molte deduzioni e molti scritti) — riteniamo essere ampiamente condivise. Questo schema, sicuramente, potrà essere ulteriormente emendato in entrambe i rami del Parlamento. Per ciò che mi riguarda, ci sarà la stessa disponibilità, la stessa collaborazione che credo di aver dato ed ottenuto dai colleghi della Commissione nella stesura dell'attuale testo, che oggi verrà adottato come testo base. Gli eventuali emendamenti chiaramente non dovranno stravolgere il percorso che abbiamo seguito, ma potranno essere di integrazione e di coordinamento; infatti a forza di emendare e subemendare, alcune volte, si è ripristinato il testo vigente e, quindi, si è ritornati praticamente al punto di partenza. Dichiaro infine la mia totale disponibilità a valutare proposte modificative che non stravolgano il testo, ma che si inseriscano nell'ambito dei principi già approvati.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Desidero innanzitutto esprimere apprezzamenti

zamento per il lavoro svolto dal relatore, in direzione di un'accelerazione dei tempi del contenzioso, che, naturalmente, costituisce il primario obiettivo dei nostri sforzi riformatori.

Voglio esprimere anche un apprezzamento sotto il profilo delle concrete modalità temporali di esecuzione delle sentenze, perché non possiamo ignorare che uno dei maggiori problemi cui si trovano di fronte sia gli operatori sia gli utenti della giustizia è, oltre che ottenere una pronuncia, quello di poterla eseguire. È il fatto che non resti, cioè, una pronuncia esclusivamente « platonica », ma che sia concretamente eseguibile, altrimenti, si rischia di innescare un processo di sfiducia nella giustizia, anche riguardo tale aspetto. Da questo punto di vista, vi sono delle norme che, certamente, si muovono in questa direzione che noi apprezziamo. Probabilmente, occorrerà calibrare il sistema con opportune garanzie. A tal fine è necessario che venga dato un congruo termine per la presentazione degli emendamenti. Infatti, nel momento stesso in cui si accelera l'efficacia e l'eseguibilità di pronunce, che — talvolta — sono interlocutorie, tale accelerazione deve essere compensata con delle garanzie. Molto spesso, infatti, quello della insolvibilità, anche incidentale, è un fenomeno che tutti, nella pratica quotidiana, abbiamo modo di constatare. Quindi, probabilmente, è necessario uno sforzo per cercare di trovare qualche strumento che dia maggiori garanzie alle parti.

Infine, vorrei fare un'osservazione relativamente all'articolo 4 del testo unificato C. 538 ed abbinato-A, sul quale permangono talune perplessità. Non si tratta di perplessità ideologiche, di principio in ordine all'esistenza del giudice di pace o, comunque, alle linee generali della sua operatività. Nella condizione in cui versa la macchina giudiziaria italiana, pensare di rinunciare alla rete dei giudici di pace non ci sembra un fatto che ragionevolmente possa essere preso in esame, tanto più che — piaccia o meno — si va configurando anche una competenza penale dello stesso giudice. Si tratta di un

problema di misura: non si deve fare demagogia, né in un senso né nell'altro; con spirito pratico sappiamo che si tratta di un problema — appunto — di misura, nel momento attuale. Siamo in una fase di passaggio nella quale l'istituto deve ancora mettersi a punto, nel suo funzionamento, nelle sue carenze, nelle sue zone d'ombra, oltre che in quelle di luce. Dal momento che la competenza andrebbe portata fino a 25 mila euro, per quanto riguarda i sinistri derivanti dalla circolazione stradale e fino a 6 mila euro, per le cause relative a beni mobili, osserviamo che tale competenza (30 milioni di vecchie lire), è stata determinata poco tempo fa. Non si vede l'esigenza di un aggiornamento di tale valore in quanto è passato molto tempo o l'incremento dell'inflazione è stato tale da rendere inattuali le somme determinate.

Sembra pertanto che i valori vigenti possano essere un corretto punto di equilibrio — al momento attuale — tra l'operatività dell'ufficio e le remore che si possono avere. Si tratta, dunque, anche di una questione di valore, ma non se ne fa una questione di valore sul principio generale, ossia non si vuole depotenziare tale organismo (così come non lo si vuole esaltare più del dovuto); è proprio un problema di misura che, probabilmente — se non sotto l'aspetto quantitativo — non si vede come si possa calibrare. Come nel penale lo si calibra con l'elencazione dei reati che possono essere attribuiti alla competenza del giudice, così nel civile gli si attribuiscono materie per valore. Quindi, propenderemmo — con riserva di emendare in questo senso — perché l'articolo 4 del testo approvato in sede referente non venga confermato. Ci sembra che, al momento attuale, l'esigenza di equilibrio, di incontro tra le opposte ragioni possa essere costituito, quanto meno, dai valori attuali. Di certo, sulla questione del risarcimento da sinistro stradale, abbiamo le nostre perplessità.

Qualcuno ha detto che si tratta di deflazionare e tale misura può andare in questa direzione; crediamo che ciò sia vero solo in parte e, comunque, per la deflazione del contenzioso davanti ai tri-

bunali ordinari si possono percorrere altre strade organizzative (o riorganizzative) della giustizia, sulle quali adesso non è il caso di aprire un dibattito, in questa sede. Il modo per sgravare gli uffici troppo gravati e - di contro - caricare quelli che si ritengono non abbastanza gravati, esiste e, forse, la sede della riforma dell'ordinamento giudiziario può essere quella giusta per parlarne.

FRANCESCO BONITO. Il nostro gruppo esprime soddisfazione per l'andamento dei lavori in materia di processo civile, atteso l'impegno politico e teorico che la mia parte politica ha speso in questi anni, nel corso della precedente legislatura e della presente. Non è un caso che già il 6 giugno 2001 presentammo una nostra proposta di legge di riforma del processo civile, ispirandoci largamente al lavoro della commissione ministeriale Tarsia, insediata nel corso della XIII legislatura. Non è un caso che noi abbiamo chiesto la calendarizzazione in quota opposizione di questa materia, alla quale - è inutile dirlo, anche per le ragioni che ho sinteticamente espresso - noi affidiamo enorme importanza. Pensiamo - lo abbiamo detto, lo ribadiamo in questa sede - che la giurisdizione che, più di ogni altra, avrà enorme espansione nel futuro del nostro paese sia proprio quella civile, anzi dobbiamo lavorare ed operare per restringere sempre più l'ambito della giurisdizione penale e dobbiamo favorire l'ampliamento della tutela del diritto civile, giacché tale ampliamento significa maggiore democraticità del sistema. Peraltro, forti della consapevolezza che un sistema non solo deve saper rispondere alle esigenze di giustizia attuale, ma deve prepararsi ad una crescente domanda di giustizia - giacché, se diminuisse la domanda di giustizia civile, ciò significherebbe che il nostro paese perde quote di democraticità - bisogna avere la forza, l'intelligenza, la creatività di pensare e concepire un nuovo modello di giurisdizione civile.

Noi abbiamo provato farlo, nel corso della XIII legislatura, nel momento in cui si facevano veramente le riforme. Questi

sono i tre pilastri sui quali si basa il nostro modello di giustizia: la competenza civile del giudice di pace, il giudice unico (quindi, maggiore e migliore organizzazione delle risorse personali sul territorio), i filtri precontenziosi (quindi, il superamento del feticcio secondo cui la risoluzione delle controversie possa aversi soltanto di fronte al giudice togato). Nell'ambito di questo modello, in cui noi crediamo - perché l'abbiamo pensato, concepito ed in parte anche realizzato (sui filtri precontenziosi c'è una nostra proposta ed una nostra richiesta di calendarizzazione) - è fuor di dubbio che occorre anche ripensare ad un rito civile che corrisponda alle esigenze di rapidità e di ragionevole durata del processo e della dinamicità economica di una grande società come quella italiana. Sotto questo aspetto noi pensiamo che il processo democratico idoneo a corrispondere alle esigenze di una moderna società sia quello concepito dai grandi teorici del processo orale e, quindi, che ci sia un'esigenza di rafforzare il tasso di oralità del processo civile del nostro paese. In questa direzione teorica e culturale si muove la nostra proposta, laddove noi pensiamo che vada ampliata la platea dei titoli esecutivi, laddove noi proponiamo un rafforzamento dei riti alternativi (che significa, con prosa più tipizzata, rafforzamento della cognizione sommaria del processo civile), laddove noi proponiamo il sistema francese del rafforzamento della sentenza, sanzionando, a cura del giudicante, il ritardo nell'esecuzione spontanea del giudicato medesimo. Nella stessa direzione vanno le proposte, anche da noi avanzate, in ordine ad un maggiore snellimento dell'istruttoria, ancora appesantita da una serie di termini, soprattutto nella fase iniziale del processo.

Tutte queste nostre indicazioni teoriche, poi trasfuse in proposte normative, hanno avuto - lo riconosciamo e ringraziamo - il riconoscimento da parte del Governo ed anche del relatore, che ha - in larga parte - accolto le nostre proposte. Rimane, a nostro avviso, un elemento negativo della proposta sulla quale noi

oggi discutiamo, negatività alla quale contrapporremo una nostra proposta emendativa. Noi pensiamo che, rispetto allo sforzo - che è serio e che abbiamo fatto tutti insieme - per il miglioramento del processo civile, per il rafforzamento, come dicevo, del carattere di oralità del nostro processo, per il superamento di un altro antico feticcio del processo civile stesso, in forza del quale esso è nella completa e totale disponibilità delle parti, c'è una funzione pubblicistica che dobbiamo - in qualche modo - restituire alla forza decisionale del giudice. In altri termini, se si vuole perdere tempo, ciò deve essere valutato dal giudice, perché la disponibilità delle parti non può mai, comunque, contrastare con l'interesse generale della collettività. Il processo è strumento pubblicistico. Lo ripeto, si tratta di dibattiti teorici molto affascinanti e ritengo che ci stiamo muovendo, sul piano politico, nella giusta direzione.

Ribadisco però che c'è una grave lacuna nella proposta del relatore ed è l'assoluta mancanza della volontà riformatrice in relazione al giudizio di legittimità. Un altro degli elementi strutturali, infatti, della crisi del processo civile in generale è l'assoluta vetustà, inattualità del nostro sistema dei gravami. Per quanto riguarda il giudizio civile, è noto che in questo ambito, più che in ogni altro, abbiamo assistito, nel corso degli ultimi trent'anni, ad una trasformazione del giudizio di legittimità in giudizio di merito. È stata questa la porta che ha aperto una preoccupante trasformazione del ruolo della nostra Corte suprema (che, poi, sta tutta nei numeri: 70 mila ricorsi, una cosa impensabile in qualsivoglia Corte suprema del mondo). È la negazione del ruolo della stessa Corte suprema. Avevamo fatto delle proposte, neppure rivoluzionarie peraltro, poiché scaturenti da una serie di suggerimenti che venivano dal dibattito dottrinario degli ultimi anni. Su questo piano abbiamo riscontrato - devo dire con qualche stupore - una fortissima resistenza del relatore e del Governo. Da parte nostra

c'è stata una proposta del tutto corrispondente all'elaborazione dei lavori della commissione Tarsia.

Peraltro, abbiamo dimostrato la massima attenzione ed anzi, una certa curiosità, volontà di conoscenza di quelli che sono i risultati della commissione Vaccarella. Se non va bene, infatti, la soluzione Tarsia, siamo apertissimi a valutarne una qualsiasi altra, ma - francamente - è monca una riforma di tale respiro che tocchi le disposizioni del codice di rito aventi ad oggetto la Corte di cassazione. Devo dire che, sul piano politico, non ho molto ben capito la vostra posizione. Lo dico nell'ambito della cordialità che - almeno su questi argomenti - c'è sempre stata tra di noi. Le questioni le riproporremo, perché ci è sembrato giusto che l'esame in sede legislativa davanti alla Commissione, su questo argomento, in questa materia, avvenga con una maggiore solennità, rispetto alle esperienze passate. Era giusto che fosse così. Si tratta di un provvedimento di ben 66 articoli che comprendono materie molto impegnative e contenuti riformistici veri; in tale fase ripresenteremo la nostra proposta, augurandoci che il relatore ed il Governo, anche su questa parte di essa, dimostrino una maggiore volontà interlocutoria. Se così sarà, faremo opera utile per il paese, compiendo passi molto importanti nella costruzione di una società democratica più avanzata e più moderna.

CIRO FALANGA. Intervengo solo per sollecitare affinché siano fissati tempi davvero congrui per la presentazione di emendamenti, perché il provvedimento che stiamo esaminando merita un'attenzione da parte dei componenti della Commissione che sia la più diligente possibile, in considerazione di varie osservazioni che possono farsi. Innanzitutto, da operatore del diritto, da avvocato, devo dire che ho sempre sofferto, in maniera molto sentita, molto forte, dell'atomizzazione dell'attività legislativa. Abbiamo avuto sempre non poche difficoltà nel momento in cui ci siamo trovati di fronte ad un sistema, a modelli che venivano corretti e rivisitati

con provvedimenti atomizzati: in alcuni si esaminava la problematica della competenza, in altri l'ammissione della prova e, per la prima volta, quando c'è stata una riforma organica del codice di procedura civile, finalmente c'è stata una possibilità seria per gli avvocati, per gli operatori del diritto, di studiare in maniera organica tutto il sistema normativo processuale civilistico. Mi fermo qui, in quanto questa è stata la mia specifica competenza.

Al collega Vitali va — come del resto a tutti i relatori, in quanto ognuno di loro lavora per trovare una soluzione, logica, di buon senso ed il più coerente possibile — il ringraziamento per lo sforzo compiuto. Però, quando sento che l'autonomia delle parti nel processo civile deve essere — e, dalla lettura del provvedimento, probabilmente così sarà — mortificata, a favore di un affidamento di regia al giudice, colgo la prima contraddizione nel nostro sistema. La colgo dal ricordo che ho della riforma del diritto societario, che è stato rivisitato — devo dire, con grande sforzo del Governo — negli ultimi mesi. In quel processo, noi ci affidiamo all'autonomia delle parti, al potere delle stesse di decidere, quando anche il processo sia maturo per la decisione, sottraendo tale valutazione al giudice, e ritengo che così sia giusto fare. In presenza di un provvedimento che interviene in materia di processo civile, a pochi mesi da un altro provvedimento riformatore così significativo, che è impostato in maniera sostanzialmente diversa rispetto al primo, la riflessione va fatta, perché il legislatore deve capire in che direzione vuole andare, in tema di giustizia civile. Da un lato, esaminiamo in questi giorni in Commissione una proposta di riforma dei procedimenti per separazione e per divorzio, dall'altro lato interveniamo con cosiddette misure urgenti — ed io, per la verità, anche l'urgenza di queste misure non la vedo — sulla competenza del giudice di pace, che si vuole aumentata. È una questione sulla quale occorre riflettere. Può darsi pure che sbagli, tenendo presente, come dicevo poco fa, informalmente, la mia realtà territoriale e trascurando,

forse, l'intero territorio italiano. Quindi, c'è bisogno di una riflessione.

Interveniamo con l'affermare che per quanto riguarda le ordinanze previste dall'articolo 186-*quater*, affinché abbiano natura di sentenza e, in quanto tali, siano impugnabili secondo le normali regole di impugnativa della sentenza di primo grado, occorre non che la parte intimata depositi un'istanza in cancelleria, con la quale rinunci, ma un istanza.

In che cosa consiste l'urgenza? Da un primo esame del provvedimento, ho difficoltà a ravvisare l'urgenza dello stesso, peraltro licenziato dalla Commissione in sede referente. In sede legislativa, direi che forse sia opportuno prevedere tempi davvero congrui.

Per la verità, ho una qualche difficoltà a misurare il grado di democraticità di un paese con l'elevato carico giudiziario di un popolo. Non vedo, infatti, nessuna attinenza — per rispondere all'onorevole Bonito — tra la democraticità di un popolo ed il carico giudiziario. Anzi, devo dire che lo stesso carico giudiziario, ancorché in controversie di natura civilistica, equivale ad un'elevata violazione di leggi, seppure di diritti soggettivi e, quindi, ad una « scostumatezza » diffusa della popolazione. Non riesco a capire in che modo tale « scostumatezza » e la violazione di diritti di terzi possano rappresentare un grado elevato di democraticità del paese.

Quindi, se il buon senso della presidenza e del relatore vorranno aderire a questa mia richiesta, sarà opportuno stabilire tempi davvero congrui per emendare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Intervengo anche per esprimere, da parte del Governo, un apprezzamento per il lavoro del relatore ed anche di tutti gruppi parlamentari che hanno aderito al trasferimento in sede legislativa. Il Governo aveva presentato provvedimenti urgenti per la

riforma del codice di procedura civile fin dal gennaio 2002, facendo — credo — una scelta di realismo: ovvero contemporaneamente allo svolgimento degli lavori della commissione Vaccarella per la riforma complessiva del processo civile, si è inteso in parte anticipare alcuni effetti, il più possibile coerenti con una riforma complessiva, in parte anche intervenire con la riforma dell'attuale impianto dello stesso codice di procedura civile. In ogni caso siamo consapevoli che la riforma Vaccarella avrà comunque natura di legge delega, quindi comporterà tempi parlamentari inevitabilmente ampi, mentre il nostro processo civile ha bisogno di interventi acceleratori immediati il più possibile in coerenza con il progetto complessivo di riforma. Pertanto il Governo confida che l'impianto riformatorio, che è stato oggetto di un dibattito molto lungo ed anche molto approfondito in Commissione, non venga rimesso in discussione.

È evidente che, avendo la sede legislativa una sua delicatezza, nessuno immagina di forzare né i tempi né l'ampiezza del dibattito; è tuttavia auspicabile che non si voglia ricominciare a discutere tutto da capo, perché, oltre ad essere contraddittorio, ciò frustrerebbe mesi e mesi di lavoro. Il testo unificato elaborato dalla Commissione ha raccolto un consenso ed una convergenza molto ampia, tranne che sul versante delle modifiche che riguardano la Cassazione e quindi può rappre-

sentare già il punto di equilibrio del dibattito tra i gruppi parlamentari: pertanto, con il massimo rispetto per quanto riguarda i tempi e le modalità della discussione in Commissione, su cui il Governo non ha titolo per intervenire, auspico che, se urgenti devono essere questi provvedimenti, lo siano anche dal punto di vista della nostra tempistica.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Propongo che venga adottato come testo base il testo unificato predisposto dalla Commissione in sede referente (*vedi allegato*).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato è fissato alle ore 14 di martedì 4 giugno 2003.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 3 giugno 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura civile (C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche al codice di procedura civile.

ART. 1.

1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo ».

ART. 2.

1. All'articolo 1284 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziari esecutivi ».

ART. 3.

1. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: « le lire cinquemila » sono sostituite dalle seguenti: « i cinquemila euro ».

ART. 4.

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a seimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro ».

ART. 5.

1. All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il giudice, nella liquidazione degli onorari della difesa, è tenuto a confor-

marsi alla quantificazione che risulta dalla nota spese del difensore della parte, se vistata dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati ».

ART. 6.

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ».

ART. 7.

1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 96 — (*Responsabilità aggravata*). Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, anche d'ufficio, condanna l'attore o il creditore precedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite.

In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali ».

ART. 8.

1. All'articolo 145, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: « ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità ».

2. All'articolo 145 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140 ».

ART. 9.

1. All'articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ».

ART. 10.

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione ».

ART. 11.

1. All'articolo 170, secondo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione si applica anche agli atti di impugnazione ».

ART. 12.

1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170 ».

ART. 13.

1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nella prima udienza di trattazione, o in quelle eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria ».

ART. 14.

1. All'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza ».

ART. 15.

1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria ».

ART. 16.

1. All'articolo 189 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

ART. 17.

1. All'articolo 190 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Tali termini sono proro-

gabili una sola volta su istanza di tutte le parti costituite, rispettivamente fino ad un massimo di sessanta e di venti giorni ».

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 195-bis. — (*Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte*). I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il predetto termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo ».

ART. 19.

1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private di comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento ».

ART. 20.

1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure dispone l'accompagnamento all'udienza

stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa ».

ART. 21.

1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.

Con la stessa pronuncia il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva ».

ART. 22.

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283 — (*Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*). Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi,

sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con cauzione o senza ».

ART. 23.

1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 285. — (*Modo di notificazione della sentenza*). La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma ».

ART. 24.

1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.

Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291 ».

ART. 25.

1. All'articolo 369, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

ART. 26.

1. L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 379. — (*Discussione*). All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la

decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche ».

ART. 27.

1. All'articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il Presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per ulteriori trenta giorni »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.

La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di improcedibilità dell'appello.

Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione, tuttavia dal momento del deposito

del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente ».

ART. 28.

1. All'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) dopo la parola: « danaro » sono inserite le seguenti: « e alle obbligazioni di consegna o di rilascio »;

b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

« 3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute ».

ART. 29.

1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-bis del codice penale.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale, e da tale momento

i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.

Qualora a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma ».

ART. 30.

1. All'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: « In qualsiasi momento anteriore alla vendita » sono sostituite dalle seguenti: « Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 ».

ART. 31.

1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli a estendere il pignoramento; se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione ».

ART. 32.

1. All'articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestrari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo ».

ART. 33.

1. L'articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 512. — *Risoluzione delle controversie*). Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata ».

ART. 34.

1. All'articolo 525 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 ».

ART. 35.

1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: « a norma del secondo comma e del terzo comma dell'ar-

ticolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « a norma dell'articolo 525 » e le parole: « , se muniti di titolo esecutivo, » sono soppresse.

ART. 36.

1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.

ART. 37.

1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: « a norma del comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione ».

ART. 38.

1. All'articolo 532 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Vendita a mezzo di commissario o ufficiale giudiziario »;

b) al primo comma, dopo la parola: « commissario » sono inserite le seguenti: « o all'ufficiale giudiziario »;

c) al secondo comma, dopo la parola: « commissario » sono inserite le seguenti: « o all'ufficiale giudiziario ».

ART. 39.

1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « da lui dovute » sono inserite le seguenti: « e nei limiti